

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 APRILE 1875

Se sarà possibile fare qualche ulteriore miglioramento nell'ordinamento di questo servizio, si farà e tanto meglio; ma, per mio conto, credo che non si vuol cascare in altri inconvenienti anche più gravi. Bisogna invece fare in modo che chi ha il libretto iscritto all'ufficio tale, lo dica. Per esempio, un operaio di Aquila, di Avezzano, viene a Roma ed ha un libretto di Cassa di risparmio; prima di partire avverte l'ufficio e dice: fatemi pagare a Roma, perchè io vo a Roma. Si manda il contro-libretto a Roma, ed egli potrà fare i suoi versamenti e ricevere i suoi rimborsi qui a Roma. Quindi l'articolo 9 viene perfettamente applicato. Il depositante potrà ottenere il rimborso delle somme versate in altro ufficio senza che questo dia luogo a spese a suo carico. Ma è un'altra questione l'essere pagato a vista, come aveva inteso, mi pare, l'onorevole Bajocco.

Quanto alla questione dell'opposizione dei genitori, tutori e mariti, siamo di nuovo ad una questione analoga a quella che aveva sollevata l'onorevole Di Cassibile. Ed io credo che essa sia stata pregiudicata dal voto della Camera sopra l'emendamento che egli aveva presentato...

BAJOCCO. È diversa.

SELLA, *relatore*. L'intenzione sarà diversa, ma l'effetto è lo stesso. Che cosa voleva l'onorevole Di Cassibile? Voleva appunto che non si ammettesse l'opposizione dei mariti, e la Camera ha deliberato contro la sua proposta. Quindi io ritengo che adesso non si possa più presentare.

Quanto ai minori l'onorevole Bajocco avrebbe ragione di sostenere che la questione non fu vulnerata da votazioni precedenti; ma mi sembra che la cosa sia grave. Io non devo nascondere che a questo riguardo in altri paesi si è introdotto delle disposizioni molto più restrittive. In Francia, per esempio, si vuole che siano bensì ammessi i versamenti fatti dai minori, ma i rimborsi non si fanno prima che essi abbiano l'età di sedici anni, se non vi è il consenso del padre o del tutore. In Inghilterra c'è un limite di età, che adesso non ho presente.

Per quello che io sappia, la nostra disposizione è la più larga, poichè riconosce nel minore la proprietà del libretto e l'esercizio di questa proprietà, finchè non intervenga la diretta opposizione del padre o del tutore. Ci pare che sia difficile andare più in là.

Io non sono molto intelligente di cose legali, ma mi sono dato la pena di esaminare le disposizioni che vigono sopra questo argomento in altre legislazioni, e devo confessare che qui si è largheggiato di più che in altri luoghi, che abbiamo avuto sot-

t'occhio, e quindi sarebbe opportuno fermarci a questo punto.

PRESIDENTE. L'onorevole Bajocco non fa alcuna proposta, così l'articolo rimane solo modificato colla soppressione delle parole *fallimento del titolare*, proposto dall'onorevole Indelli.

Quindi metto ai voti quest'articolo 12.

(È approvato.)

« Art. 13. Le scuole e le società di mutuo soccorso che si propongano di raccogliere i risparmi degli scolari e dei soci potranno avere presso l'ufficio postale un libretto, dal quale saranno dedotte e iscritte nei libretti degli scolari e dei soci le somme che verranno designate da chi dirige la scuola o la società e sia riconosciuto dall'amministrazione postale.

« Il libretto collettivo di cui sopra sarà fruttifero anche al di là del limite stabilito dall'articolo 6.

« A questi direttori saranno dati gratuitamente gli stampati occorrenti per le registrazioni e le operazioni del risparmio nelle loro scuole o società di mutuo soccorso.

« Anche questi stampati sono esenti da formalità di bollo. »

BRUNETTI GAETANO. Lungi, o signori, dal venire ad oppugnare una disposizione la quale ha per iscopo la maggiore agevolezza a questa istituzione umanitaria, ma appunto perchè io apprezzo la bontà del concetto, ritengo necessario che la redazione di questa disposizione sia chiara e precisa, e che non lasci alcun dubbio.

Per quest'articolo il direttore di una scuola o di una società di mutuo soccorso potranno raccogliere i risparmi degli scolari o dei soci, e, presentandosi a versare queste somme, potranno avere il libretto collettivo. L'articolo dice che questo libretto collettivo può dividersi in libretti speciali. La ragione di questo fatto mi pare chiaramente spiegata a pagina 29 nella quale è scritto:

« Si aprirebbe all'ufficio postale un libretto contocorrente, onde iscrivervi le somme raccolte dagli scolari, finchè non hanno raggiunto il *minimum* delle lire occorrenti per l'apertura di un libretto intestato all'alunno, o per un nuovo versamento a conto del libretto che questi già possiede. »

Dunque necessariamente decorrerà un intervallo più o meno lungo dal momento in cui il direttore della scuola od il rappresentante della società prende il libretto collettivo quando si forma il libretto parziale. Ora, se in questo intervallo sorge una contestazione giudiziaria, sia riguardo al capitale, sia riguardo agli interessi, sia riguardo alla prescrizione, in qual modo il direttore della scuola o l'incaricato della società potrebbe presentarsi in-